



**Direzione:** AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

**Area:** GOVERNO DEL TERRITORIO E FORESTE

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G03506 del 28/03/2024

Proposta n. 10533 del 25/03/2024

**Oggetto:**

L.R. n.39/02 "Norme in materia di gestione forestale". Art 16 "Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva. Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) del Comune di Casalvieri (Fr). Periodo di validità aggiornato 2022-2031. Proponente: Comune di Casalvieri (Rm). Approvazione

**Proponente:**

Estensore	ZANI ANTONIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ZANI ANTONIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	R. ALEANDRI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: L.R. n.39/02 “Norme in materia di gestione forestale”. Art 16 “Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva.  
Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) del Comune di Casalvieri (Fr).  
Periodo di validità aggiornato 2022–2031. Proponente: Comune di Casalvieri (Rm).  
Approvazione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE  
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Governo del Territorio e Foreste;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale (L.R.) 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale (R.R.) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 203 del 24/04/2018 recante “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTA la D.G.R. n. 139 del 16/03/2021, recante “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con cui si stabilisce, tra l’altro, che, con vigenza 1 aprile 2021, la denominazione della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è modificata in “Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”, e che a tale struttura sono attribuite nuove competenze in materia di risorse forestali;

VISTA la Determinazione n. GR5100\_000009 del 08/09/2021 con la quale il Direttore della Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste” in attuazione della nota prot. 693725 del 01 settembre 2021 recante “Direttiva del Direttore Generale in attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542” ha provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base della propria Direzione procedendo, tra l’altro, alla soppressione dell’Area “Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali” e all’istituzione dell’Area “Governo del Territorio e Foreste”;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale si è provveduto ad assegnare il personale non dirigenziale, già in servizio presso la soppressa Area Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali, alla neocostituita Area Governo del Territorio e Foreste;

VISTO il R.R. 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con cui si stabilisce che la denominazione della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è modificata in “Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste”;

VISTA la D.G.R. n. 853 del 04 dicembre 2023, con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, al Dott. Roberto Aleandri, dirigente regionale;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G09444 del 18/07/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della struttura Area “Governo del Territorio e Foreste” al dott. agr. Fabio Genchi;

VISTO il Regio Decreto (R.D.) 30 dicembre 1923, n. 3267 – Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, ed il Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 – Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

VISTO il Decreto legislativo (D.L.vo) 3 aprile 2018, n. 34 – “Testo unico in materia di foreste”;

VISTA la L.R. 06 agosto 1999, n. 14 e s.m.i. – “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, ed in particolare l’art. 100 comma 1 lett. b) che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l’approvazione degli strumenti di pianificazione forestale;

VISTA la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e smi - “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”, ed in particolare quanto stabilito all’art. 16 in materia di approvazione delle proposte di pianificazione forestale;

VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo pastorale regionale”, ed in particolare quanto stabilito all’art. 5 dell’Allegato 2 in materia di procedure amministrative inerenti all’approvazione e resa esecutività delle proposte di pianificazione forestale;

VISTA la L.R. del 14 luglio 2014, n. 7 - “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”, con particolare riferimento all’art. 2 co. 31 e 32 relativamente alla soppressione dell’art. 8 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e alla conseguente attribuzione delle funzioni attribuite al Comitato Tecnico Scientifico Ambiente alle competenze ordinarie delle Strutture regionali;

VISTO il Decreto legislativo (Codice) 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, con particolare riferimento all’art. 149, lettere b) e c), relativo agli interventi esonerati dall’obbligo di acquisire titolo paesaggistico, così come modificato dalla L. n. 136/23;

VISTO la L.R. 06 luglio 1998, n. 24 e smi – “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale (Corte) 25 settembre 2018, n. 201, con particolare riferimento a quanto dichiarato in materia di esonero dall’autorizzazione paesaggistica degli interventi riferibili alle disposizioni dell’art. 149 lettera b e lettera c del Codice;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sez. V (T.A.R.) 12 dicembre 2022, n. 16572, secondo la quale l’approvazione della proposta di P.G.A.F. non costituisce titolo all’esecuzione degli interventi attuativi in essa previsti;

VISTA la proposta di del P.G.A.F. del Comune di Casalvieri, relativa al periodo di validità 2015/24;

DATO ATTO che, con Provvedimento regionale n. G03794 del 06/04/2020, è stato incaricato, quale nuovo responsabile del procedimento, il funzionario Antonio Zani;

CONSIDERATO che il Comune di Casalvieri, con nota acquisita agli atti con prot. n. 583175 del 14/06/22, ha dato riscontro alle richieste, di cui alla nota prot. n. 0509869 del 10/06/20 e alla nota di sollecito prot. n. 0553024/22, avanzando formale istanza relativamente all’approvazione della proposta di P.G.A.F. riportata in oggetto

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0625250 del 24/06/22, è stata data comunicazione inerente all’avvio del procedimento di approvazione regionale e contestualmente avanzata richiesta per il rilascio dei Pareri e Nulla osta obbligatori previsti dalla normativa vigente in materia;

PRESO ATTO che la proposta di Piano è da ritenersi nel complesso meritevole di approvazione, sulla base di quanto emerso dalle verifiche istruttorie di cui si riportano le seguenti considerazioni:

- il Piano interessa un territorio di estensione modesta, per il quale vengono previsti interventi con prelievi di limitata entità e finalizzati al miglioramento dello stato colturale dei boschi e alla valorizzazione delle risorse territoriali stesse;

- si rilevano criticità, quali refusi, vedasi il richiamo a ceduzioni di fine turno non previste, non configuranti tuttavia vizio di carattere sostanziale, e incongruenze, vedasi inserimento all'interno della proposta di aree non aventi vocazione e/o finalità gestionali a carattere silvopastorale che dovranno essere stralciate dal P.G.A.F.;
- la particella 5c, afferente alla compresa Soprassuoli forestali di origine artificiale a prevalenza di Pino nero e Pino d'Aleppo – Fustaia, si caratterizza per una bassa densità di copertura arborea da attenzionare in sede di esecuzione degli interventi al fine di non accrescere soluzioni di continuità e interruzioni del piano dominante;
- sono previsti interventi di miglioramento boschivo, da attuarsi con finanziamenti previsti nell'ambito delle misure P.S.R., per i quali non vengono fornite indicazioni di carattere selvicolturale; nel caso di interventi riconducibili a tagli boschivi, questi dovranno essere codificati all'interno di apposite proposte in variante al P.G.A.F..

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti atti obbligatori, di valenza endoprocedimentale, previsti in materia ambientale:

- Pronuncia per la valutazione di incidenza ex art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 357/97 e s.m.i., di cui alla nota regionale prot. n. 0836618 del 05/09/22 allegata alla presente, favorevole all'approvazione della proposta di Piano in subordine al recepimento di prescrizioni;

CONSIDERATO che, secondo il disposto dell'art. 16 della L.R. n. 39/02, il procedimento amministrativo deve concludersi entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza;

PRESO ATTO che, essendo decorso il termine di legge inerente all'ultimazione dell'iter regionale di approvazione, sussiste obbligo di concludere il procedimento attraverso l'adozione di provvedimento espresso;

TENUTO CONTO che ulteriori pareri e nulla osta, non ancora pervenuti, possono essere rilasciati, nei termini e condizioni stabilite dalla D.G.R. n. 126/05 e dalle norme vigenti in materia di procedimenti amministrativi, successivamente alla data di svolgimento del Tavolo tecnico;

CONSIDERATO che il giorno 23/02/23 si è riunito il Tavolo tecnico regionale di cui all'art. 5 dell'All. 2 alla D.G.R. n. 126/05, convocato in seconda adunanza con nota regionale prot. n. 128488 del 03/02/23;

PRESO ATTO che il Tavolo istituzionale, convocato al fine di assumere le determinazioni finali in merito alla proposta di P.G.A.F., si è espresso favorevolmente all'approvazione del Piano, così come risulta dal verbale trasmesso con nota regionale prot. n. 0233578 del 01/03/23 e allegato alla presente, aggiornando la validità al periodo 2022/31;

CONSIDERATO che l'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino meridionale, con nota acquisita al prot. n. 0432131 del 19/04/23 e allegata alla presente, ha rilasciato parere di cui all'art. 5 co. 7 e 8 dell'All. 2 alla D.G.R. n. 126/05, favorevole all'approvazione del Piano in subordine al recepimento di prescrizioni;

CONSIDERATO che il presente Provvedimento assume valore di parere favorevole agli effetti di quanto disposto all'art. 6 del R.R. n. 7/05, relativamente al pronunciamento regionale in materia di approvazione degli strumenti di pianificazione;

DATO ATTO che, a seguito delle novazioni normative introdotte dalla L. n. 168/17, non è più dovuto parere in materia di usi civici di cui all'art. 5 co. 7 e 8 dell'All. 2 alla D.G.R. n. 126/05, così come rappresentato dalla Struttura regionale competente con nota rif. n. 815870 del 19/12/18;

DATO ATTO che, per quanto agli atti della scrivente, non risultano presenti, all'interno del territorio oggetto di pianificazione, aree iscritte negli elenchi dei boschi dichiarati di notevole interesse vegetazionale di cui alla L.R. n. 43/74, ora ricompresi nei boschi con finalità di conservazione della biodiversità e del germoplasma ex art. 26 della L.R. n. 39/02;

DATO ATTO che, per quanto agli atti della scrivente, non risultano presenti, all'interno del territorio oggetto di pianificazione, esemplari arborei classificati alberi monumentali ai sensi degli articoli di cui al Capo II - Tutela degli alberi monumentali della L.R. n. 39/02;

CONSIDERATO che l'approvazione della proposta di P.G.A.F. ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso, non configurando collaudo tecnico, ovvero certificazione delle informazioni dendrometriche riportate negli elaborati pianificatori;

CONSIDERATO che, in coerenza con il combinato disposto dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 45 comma 4 della L.R. n. 39/02, disposizioni integrative possono essere impartite in sede di adozione del Provvedimento finale;

PRESO ATTO che il presente Atto rappresenta il Provvedimento adottato a conclusione del procedimento regionale inerente all'approvazione della proposta di PGAF, così come statuito dal combinato disposto della L.R. n. 14/99 e della L.R. n. 39/02;

CONSIDERATO inoltre che, per quanto attiene a modalità di gestione e previsioni di intervento, il P.G.A.F., approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento Forestale, così come stabilito dall'art. 4 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 126/05 in attuazione del disposto dell'art. 130 del R.D. n. 3267/1923

ASSUNTO altresì, in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. 16572/22, che l'approvazione della proposta di P.G.A.F. non costituisce titolo all'esecuzione degli interventi attuativi in essa previsti;

RITENUTO pertanto che gli interventi attuativi, con particolare riferimento agli interventi non di carattere forestale e diversi dalla manutenzione ordinaria, dovranno essere sottoposti, sulla base di progettazione definitiva, alle procedure abilitative previste dalle norme di riferimento, così come disposto all'art. 1 co. 12 dell'All. 2 alla D.G.R. n.126/05;

DATO ATTO che, come stabilito al richiamato art. 1 co. 12 in merito a interventi non di competenza forestale, l'approvazione del piano equivale unicamente ad un parere positivo alla loro esecuzione, facendo salvo l'obbligo di attivare le conseguenti procedure abilitative ai fini dell'esecuzione degli stessi;

CONSIDERATO che, nel caso dei boschi sottoposti a vincolo paesaggistico, gli interventi inerenti all'esercizio delle attività silvopastorali, che non mutano lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, nonché gli interventi di utilizzazione forestale, riconducibili alla categoria di taglio colturale autorizzato secondo la normativa di settore, sono esentati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, in coerenza con quanto confermato dalla sentenza della Corte n. 201/18;

VISTO il parere rilasciato dall'Area Affari Generali, Contenzioso e Legislativo della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica (nota prot. n. 183471 del 23/02/22), in merito alle procedure per l'abilitazione degli interventi di recupero a fini agropastorali in aree classificate bosco dalla Tavola B del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato;

PRESO ATTO che, non ritenendosi applicabili alla fattispecie in questione né l'esimente di cui all'art. 149 comma 1 lett. b) del Codice né i suoi precipitati normativi di cui al punto A.19 dell'Allegato A del D.P.R. n. 31/17, risulta necessaria l'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice, così come chiarito dal parere espresso;

RITENUTO pertanto di approvare la proposta di P.G.A.F. esclusivamente per quanto attiene agli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 lettera b e lettera c del Codice, così come modificato con L. n. 136/23;

RITENUTO altresì che, relativamente alla materia agropastorale, gli eventuali interventi di recupero a carico di aree pascolive identificabili quali bosco, o aree assimilate a bosco, dovranno essere sottoposti alle procedure abilitative di cui all'art. 25 del R.R. n. 7/05, previa acquisizione dei titoli e atti necessari, in particolare dell'autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che il Comune di Casalvieri, con nota acquisita con prot. n 0253794 del 23/02/24, ha prodotto la documentazione richiesta in sede di Tavolo di approvazione;

PRESO ATTO pertanto della dichiarazione resa dalla Parte proponente in merito alla salvaguardia dei diritti di uso civico;

ASSUNTO che, come risulta dal piano degli interventi selvicolturali aggiornato, la vigenza del Piano viene riferita al periodo 2022/31;

DATO ATTO che, alla data odierna, non sono pervenute ulteriori osservazioni in contrasto con gli esiti del Tavolo tecnico di approvazione;

#### D E T E R M I N A

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto, e per quanto attiene agli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 lettera b) e lettera c) del Codice, così come modificato dalla L. n. 136/23:

1. Di approvare il P.G.A.F. del Comune di Casalvieri relativo al periodo di validità aggiornato 2022–31, che si compone dei seguenti documenti:
  - ✓ Tavole: 01 – Relazione Tecnica di Piano; 02 – Carta sinottica catastale delle proprietà pubbliche (scala 1:10.000); 03 - Carta assestamentale delle comprese e particellare (scala 1:10.000); 04 – Carta fisionomica e della vegetazione (1: 10.000); 05 – Carta corografica e viabilità (1:10.000); 06 – Studio compatibilità idrogeologico; 07 – Carta PSAI e Geomorfologica (1:5.000); 08 – Carta compatibilità geomorfologica (scala 1:5.000); 09 – Studio ecologico e naturalistico per la pronuncia Vinca; 10 – Carta relativa allo Studio ecologico e naturalistico per la pronuncia Vinca (scala 1:10.000); 11 – Carta interventi (scala 1:10.000).
  - ✓ Allegati tecnici: 1. Descrizioni particellari; 2. Elenco Catastale – prospetto delle superfici; 3. Elaborati dendrometrici; 4. Piano interventi e registro interventi; 5. Proposta di regolamento usi civici.
  - ✓ Documentazione integrativa (nota prot. n. 253794/24): All. 04 – Piano dei tagli aggiornato; dichiarazione salvaguardia diritti di usi civici.
2. Di prendere atto che sono stati acquisiti i seguenti atti endoprocedimentali, allegati al presente atto, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante del Provvedimento:
  - Pronuncia per la valutazione di incidenza exart. 5 del D.P.R. n. 357/97 e smi, di cui alla nota regionale prot. n. 0836618 del 05/09/22, favorevole all'approvazione della proposta di Piano in subordine al recepimento di prescrizioni;
  - Parere Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino meridionale exart. 5 co. 7 e 8 dell'All'2 alla D.G.R. n. 126/05, di cui alla nota acquisita al prot. n. 0432131 del 19/04/23, favorevole all'approvazione del Piano in subordine al recepimento di prescrizioni
3. Di prendere atto che il Tavolo tecnico regionale, riunitosi in seconda adunanza il giorno 23/02/23, si è espresso favorevolmente all'approvazione della proposta di P.G.A.F. oggetto della presente Determinazione, così come risulta dal verbale trasmesso con nota regionale prot. n. 0233578 del 01/03/23;
4. Di stabilire che il presente Provvedimento assume valore di parere favorevole agli effetti di quanto disposto all'art. 6 del R.R. n. 7/05, relativamente al pronunciamento regionale in materia di approvazione delle proposte di pianificazione.
5. Di prendere atto che, a seguito delle novazioni normative introdotte dalla L. n. 168/17, non è più dovuto parere in materia di usi civici di cui all'art. 5 co. 7 dell'All. 2 alla D.G.R. n. 126/05, così come rappresentato dall'Area competente con nota rif. n. 815870 del 19/12/18. Si prende atto, inoltre, di quanto dichiarato dalla Parte proponente, con nota acquisita al prot. n. 0253794 del 23/02/24, relativamente alla salvaguardia dei diritti di uso civico.
6. Di ribadire che l'approvazione della proposta di P.G.A.F., in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1 co. 12 dell'All. 2 alla D.G.R. n. 126/05 e ribadito dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 16572/22, non costituisce titolo all'esecuzione degli interventi attuativi previsti. Gli interventi attuativi, con particolare riferimento a quelli non di carattere forestale e non riferibili a manutenzione ordinaria, dovranno essere sottoposti, sulla base di progettazione esecutiva, alle procedure abilitative previste dalla normativa vigente in materia.

7. Di stabilire che, in linea con il parere 183471 del 23/02/22 rilasciato dall'Area Affari Generali, Contenzioso e Legislativo della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, eventuali interventi di recupero a carico di aree pascolive identificabili quali bosco, o aree assimilate a bosco, dovranno essere sottoposti alle procedure abilitative di cui all'art. 25 del R.R. n. 7/05, previa acquisizione del titolo paesaggistico e degli ulteriori atti eventualmente necessari.
8. Di ribadire che, in coerenza con quanto stabilito al richiamato l'art. 1 co. 12 in merito agli interventi non di competenza forestale, l'approvazione del Piano equivale unicamente ad un parere positivo alla loro esecuzione, facendo salvo l'obbligo di attivare le conseguenti procedure abilitative ai fini dell'esecuzione degli stessi.
9. Di stabilire che la programmazione degli interventi dovrà attenersi a quanto definito nell'elaborato All. 04 – Piano dei tagli aggiornato, allegato al presente Provvedimento.
10. Di stabilire che l'approvazione del P.G.A.F. ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso, non configurando collaudo tecnico, ovvero certificazione delle informazioni dendrometriche riportate negli elaborati pianificatori.
11. Di stabilire che, qualora risultassero incongruenze tra dati progettuali relativi agli interventi attuativi e le previsioni del P.G.A.F., dovrà essere assicurata una massa legnosa, negli interventi configurabili come diradamenti, non inferiore a quanto previsto dalla proposta di P.G.A.F. e dal presente Atto.
12. Di stabilire che ogni intervento eseguito in difformità, o non previsto dal P.G.A.F., è da intendersi quale intervento privo di titolo.
13. Di stabilire che ogni azione da attuare in contrasto al presente dispositivo e non configuranti variazione sostanziale, dovrà essere sottoposta, al di fine di valutarne l'ammissibilità, alle determinazioni del Tavolo tecnico regionale.
14. Di stabilire che le attività di gestione del patrimonio silvopastorale dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla proposta pianificatoria, relativamente a modalità di trattamento, entità di prelievo legnoso e gestione del carico pascolivo ammissibile e nel rispetto di quanto prescritto dai pareri espressi. Nel merito dovranno, tra le altre misure, essere osservate le seguenti disposizioni:
  - Nelle particelle 5a, 5b e 5c, devono essere eseguiti interventi di diradamento, a carico degli esemplari di pino, avente carattere selettivo e fitosanitario. Il prelievo dovrà essere non superiore al 30% della massa e riguardare gli esemplari di pino morti, deperienti o soprannumerari. Gli interventi dovranno essere modulati al fine di non determinare soluzioni di continuità e interruzioni del piano dominante, con particolare attenzione alla particella 5c. All'interno della Rete Natura 2000, le attività di utilizzazione dovranno essere sospese dal 15 aprile al 15 luglio.
  - Nella particella 7b, dovrà essere eseguito un diradamento a carattere selettivo e prevalentemente a carico della componente agamica. Il prelievo dovrà essere non superiore al 23% della massa, così come risulta dalla scheda particellare.
  - Nella Compresa Pascoli, Pascoli arborati e Pascoli cespugliati, il carico massimo ammissibile dovrà essere non superiore a 0,50 UBA/ha, nelle aree pascolive vere e proprie, e a 0,30 UBA/ha, nelle aree boschive. L'esercizio pascolivo dovrà essere escluso nelle PF afferenti alla compresa Soprassuoli forestali in ricostituzione. Il periodo di pascolamento è disciplinato dall'art. 110 del RR n. 7/05.
15. Di stabilire che le modalità gestionali previste dal P.G.A.F., così come rimodulate dal presente provvedimento, integrano e sostituiscono le misure stabilite dal R.R. n. 7/05, con particolare riferimento al trattamento dei Boschi in terreni mobili, soggetti a valanghe, al limite della vegetazione arborea, sulle cime e crinali apicali di cui all'art. 46 del testo regolamentare.
16. Di stabilire che, in fase di assegno e di cantiere, dovrà essere attuate le seguenti procedure:
  - ✓ negli interventi a carico dei rimboschimenti, segnatura con vernice, in luogo della martellata, dei soggetti assegnati a taglio aventi diametro pari o superiore a 10 cm (tre punti più uno alla base),

predisponendo relativo piedilista. Dovrà essere nominato Collaudatore in corso d'opera che dovrà predisporre, già in fase di cantiere, verbali di corretta esecuzione per stati di avanzamento lavori relativi a superfici massime di 5/6 ettari o con frequenza di 1 verbale/settimana;

- ✓ negli interventi di avviamento dei boschi governati a ceduo, segnatura con vernice dei soggetti assegnati a taglio (tre punti più uno alla base), predisponendo relativo piedilista. In alternativa dovrà essere nominato, un Collaudatore in corso d'opera che dovrà predisporre, già in fase di cantiere, verbali di corretta esecuzione per stati di avanzamento lavori relativi a superfici massime di 5/6 ettari o con frequenza di 1 verbale/settimana. I soggetti aventi diametro superiore a 18 cm dovranno essere inoltre contrassegnati alla base con martello forestale predisponendo relativo piedilista.
17. Di stabilire che la programmazione degli interventi, riconducibili a diradamento, non assume carattere prescrittivo, fermo restando le modalità e limiti di superficie stabiliti dalla Determinazione regionale n. B2457/09.
  18. Di stabilire che la regolamentazione relativa all'esercizio degli usi civici dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni di gestione indicate dal P.G.A.F. e delle disposizioni impartite dagli Atti a valenza endoprocedimentale espressi.
  19. Di stabilire che le operazioni di concentramento ed esbosco, per quanto non in contrasto con le disposizioni impartite dagli Atti a valenza endoprocedimentale espressi, dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 67 e 68 del R.R. n. 7/05. Dovranno essere rispettati i tracciati esistenti, limitando l'impiego di mezzi meccanici alla viabilità principale, di tipo permanente o alle direttrici a carattere temporaneo, evitando movimenti di terra e danneggiamenti al soprassuolo ed alla rinnovazione. Rispetto le aree di concentramento e di imposto, dovranno essere individuate preferibilmente superfici prive di vegetazione ed in prossimità della viabilità esistente. Gli attraversamenti temporanei dovranno avvenire in corrispondenza di varchi naturali, o eventualmente creati da interventi di potatura e sfollo, senza comportare danneggiamento delle ceppaie eventualmente presenti ed evitando movimentazione di terra e il transito lungo le linee di impluvio riportate nelle CTR. A conclusione della stagione silvana dovrà essere risistemata la viabilità di servizio. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere predisposta apposita cartografia recante le linee di esbosco permanenti e le direttrici a carattere temporaneo. Ogni modalità di concentramento ed esbosco in contrasto con i pareri espressi dovrà essere soggetta preventivamente a specifica istanza.
  20. Di stabilire che, qualora eventi calamitosi o altre avversità di qualunque natura arrechino danni al patrimonio forestale, dovranno essere avviate le procedure di cui agli art. 100 e successivi del Capo III Ricostituzione del soprassuolo forestale del R.R. n.7/05, ritenendo gli interventi stessi finalizzati alla ricostituzione, ripristino e recupero del soprassuolo boschivo, comunque, coerenti e non in contrasto con le previsioni del P.G.A.F. vigente. Dovranno essere predisposti carta degli interventi e piano dei tagli aggiornati da inviare ai componenti istituzionali del Tavolo regionale.
  21. Di ribadire quanto stabilito all'art. 1 co.12 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 126/05 in merito all'esecuzione degli interventi di manutenzione previste nei P.G.A.F., con particolare riferimento ai lavori di cui all'art. 130 del R.R. n. 7/05 così come definiti dalla circolare regionale prot. n. 76026 del 22/02/12, ovvero che "Per quanto contenuto nei P.G.A.F., esso ha valenza esecutiva per ciò che attiene (omissis) la manutenzione ordinaria delle opere e manufatti". Ogni altro intervento di sistemazione della viabilità esistente dovrà essere sottoposto alle procedure abilitative, previa acquisizione degli atti di valenza endoprocedimentale, previste dalle norme di riferimento vigenti.
  22. Di stralciare dalla proposta di P.G.A.F. le aree afferenti alle particelle 8, 9a e 10 in quanto non aventi vocazione silvo pastorale e, pertanto, non pertinenti con le finalità perseguite dalla pianificazione di settore oggetto di approvazione
  23. Di stabilire che, relativamente agli interventi di miglioramento boschivo richiamati nel P.G.A.F. e da attuarsi con finanziamenti previsti nell'ambito delle misure P.S.R., l'eventuale previsione di interventi, riconducibili a taglio boschivo, dovrà essere codificata all'interno di apposite proposte in variante al P.G.A.F..



24. Di ritenere ammissibile, qualora si rendano disponibili risorse finanziarie derivanti da fondi comunitari o altro, l'esecuzione di interventi, da codificare in sede di progettazione esecutiva, inerenti alla valorizzazione turistica, miglioramenti delle infrastrutture di servizio alla zootecnia e per la prevenzione dai dissesti e la sistemazione idraulico forestale. I suddetti interventi sono da ritenersi coerenti con le previsioni pianificatorie integrando di fatto le ipotesi di intervento riportate in ciascuna Scheda dell'Allegato – Descrizioni particellari.
25. Di applicare, per quanto non specificatamente contemplato dal presente Provvedimento, le disposizioni della normativa vigente in materia forestale e ambientale.
26. Di stabilire, relativamente all'esecuzione degli interventi di utilizzazione boschiva, l'obbligo per la proprietà di osservare le seguenti procedure di cui al combinato disposto dell'art. 7 del R.R. n. 7/05 e dell'art. 45 della L.R. n. 39/02:
- Che venga inviata Comunicazione inizio lavori, da effettuarsi 60 giorni di anticipo rispetto la data presunta di avvio degli interventi attuativi, all'Ente destinatario delle funzioni (Provincia per interventi sopra ai tre ettari, Comuni per gli interventi inferiori ai tre ettari) e al Gruppo Carabinieri Forestale, competenti per territorio. Alla Comunicazione dovrà essere allegata:
    - attestazione inerente la conformità degli interventi attuativi con la pianificazione forestale e territoriale vigente nonché l'immutato stato dei luoghi e i vincoli esistenti;
    - copia di atti a valenza endoprocedimentale, eventualmente previsti, da acquisire preventivamente all'avvio delle procedure abilitative in regime di silenzio assenso;
    - copia del Progetto di utilizzazione forestale ex art. 11 del R.R. n.7/5, redatto e sottoscritto da Tecnico abilitato, completo dei dati riassuntivi delle aree di saggio e calcolo della massa da utilizzare e da rilasciare (totale e unitaria).
  - Che venga comunicata, alla locale Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente, la data effettiva d'inizio dei lavori con 10 giorni di anticipo rispetto al loro avvio nonché avviso di fine taglio, entro 10 giorni dall'ultimazione delle operazioni.
  - Che venga pubblicato, presso l'Albo pretorio del Comune territorialmente competente, per un periodo pari a 15 gg, avviso relativo alla possibilità di consultazione degli atti (Determinazione ed elaborati pianificatori) e alla facoltà di presentare osservazioni, entro i 15 gg successivi, al termine stabilito per la pubblicazione stessa. Ai fini dell'adozione del Provvedimento di esecutività dovrà essere restituita certificazione dell'avvenuta pubblicazione corredata delle eventuali osservazioni presentate.

Il presente atto non esime la proprietà dall'assolvimento di ogni adempimento di legge, nonché dall'acquisizione di eventuali titoli o atti endoprocedimentali eventualmente necessari, e viene rilasciato fatto salvo diritti di terzi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE

(Dott. Roberto ALEANDRI)

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/05)



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE  
Area Pianificazione Governo del Territorio e Foreste

## **TAVOLO TECNICO**

*(Art.5 dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 126/2005)*

**OGGETTO:** Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) Comune di Casalvieri (FR).  
Approvazione

## **VERBALE DEI LAVORI**

Il giorno 23 febbraio 2023 si riunisce alle ore 10.30 am, in videoconferenza, il Tavolo tecnico regionale ex art. 5 dell'All. 2 alla DGR n.126/05, convocato in seconda adunanza con nota regionale prot. n. 128488 del 03/02/23, ed avente all'odg approvazione PGAF Comune di Casalvieri (Fr).

Partecipano alla videoconferenza:

- ✓ Zani Antonio, Regione Lazio Area Gestione del Territorio e Foreste
- ✓ De Carolis Marta (DC), Comune di Casalvieri
- ✓ Francazi Giuseppe, tecnico pianificatore

Nel corso dei lavori è stato illustrato il tema odierno inerente l'istanza di approvazione del PGAF predisposto dal Comune di Casalvieri e oggetto delle determinazioni del Tavolo tecnico regionale.

Di seguito si riporta stralcio degli interventi.

- Zani: introduce i lavori riepilogando i contenuti del Piano e lo stato del procedimento amministrativo. Fa presente che, riguardo la vincolistica, è stata rilasciata Pronuncia di valutazione di incidenza, nota prot. n. 0836618 del 05-09-2022, le cui prescrizioni costituiranno parte integrante e fondante del Provvedimento regionale di approvazione. Fa presente inoltre che resta ancora da acquisire il Parere dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale. Informa i presenti che, qualora non pervenga riscontro entro il termine di trenta giorni dalla data odierna, decorsi i quali dovrà essere adottato il provvedimento regionale di approvazione, verranno avviate le procedure per perfezionare il silenzio assenso di cui all'art. 17bis della L. n. 241/90 o, in alternativa, verrà rinviato l'onere, di acquisire il parere da parte dell'Autorità di Bacino, preventivamente all'avvio delle procedure inerenti la comunicazione di inizio lavori dei singoli interventi attuativi.
- De Carolis: fa presente che il Comune provvederà di iniziativa a sollecitare il rilascio del parere sulla proposta di PGAF. Chiede con l'occasione che venga stralciata, dal territorio oggetto di pianificazione, l'area riferibile all'ex discarica e al cimitero.
- Zani: precisa che, in linea con l'orientamento seguito in materia, sono escluse di fatto le aree non aventi vocazione silvo pastorale in quanto ritenute non pertinenti con le finalità perseguite dalla pianificazione di settore. A tale riguardo informa che verranno escluse le particelle 8, 9a e 10. Fa presente inoltre che al fine di recuperare il tempo impiegato per concludere l'iter istruttorio e considerato che il Comune non ha effettuato ancora interventi a carico dei popolamenti forestali, salvo interventi in corso di realizzazione nell'ambito dell'attuale PSR, la



validità del PGAF verrà aggiornata al periodo 2022/31. Riguardo le operazioni di assegno a taglio, precisa quanto segue:

- ✓ negli interventi a carico dei rimboschimenti dovrà essere eseguita la segnatura con vernice, in luogo della martellata, dei soggetti assegnati a taglio aventi diametro pari o superiore a 10 cm (tre punti più uno alla base), predisponendo relativo piedilista;
  - ✓ negli interventi di avviamento dei boschi governati a ceduo, dovrà essere eseguita la segnatura con vernice, dei soggetti assegnati a taglio (tre punti più uno alla base), predisponendo relativo piedilista. I soggetti aventi diametro superiore a 18 cm dovranno essere inoltre contrassegnati alla base con martello forestale. In alternativa dovrà essere nominato, un Collaudatore in corso d'opera che dovrà predisporre, già in fase di cantiere, verbali di corretta esecuzione per stati di avanzamento lavori relativi a superfici massime di 5/6 ettari o con frequenza di 1 verbale/settimana. Riguardo gli interventi di miglioramento boschivo richiamati nel PGAF, da attuarsi con finanziamenti previsti nell'ambito delle misure PSR, considerato che allo stato non è fornita alcuna indicazione di carattere selvicolturale a riguardo, questi, qualora debbano essere attuati con esecuzione di tagli boschivi, dovranno essere codificati all'interno di apposite proposte in variante al PGAF. Dovrà infine essere attestato, con apposita dichiarazione, che il PGAF non comporterà ostacolo o impedimento all'esercizio dei diritti civili. Al fine di dare seguito a quanto previsto dal D. Lgs. n.33/13 in materia di trasparenza, fa presente che dovrà essere prodotta copia informatica della proposta di PGAF, in unico file completo di allegati, elaborati e cartografie, recante firma autografa o firmato digitalmente.
- Francasi evidenzia come con la misura 8.5.1.a del PSRL 2014/20 sia stata prodotta una richiesta di finanziamento per il ripristino ed arredo del sentiero "Benedicti – tratto 8-9 Arpino/Casalvieri (tematismo con tratteggio azzurro) che attraversa le P.F. n. 4 sub b e parzialmente la n. 4 sub a di cui alla tav I I degli interventi della proposta di PGAF in essere, proposta istruita con esito favorevole con ammissibilità parziale e che ha previsto una modesta modifica del percorso iniziale (circa 200 ml) con previsione di utilizzo di una porzione di strada vicinale in sostituzione dell'attraversamento di proprietà privata (si allega apposita cartografia di evidenza del tracciato leggermente modificato); lo stesso progetto prevede altresì "Interventi di messa in sicurezza ad uso fruibilità e prevenzione incendi" mediante *Diradamento con taglio dei soggetti deperienti, malformati, biforcati, sottomessi entro il 15/20% del numero delle piante presenti nella provvigione totale*" in conformità con la proposta di pianificazione in esame per le P.F. n. 5 sub A, 5 sub. B e 5 sub C che prevede per le stesse << *Interventi Selvicolturali di diradamento selettivo e tagli fitosanitari da attuarsi principalmente a carico delle conifere per favorire la disseminazione e diffusione delle latifoglie autoctone, interventi di spalatura della porzione inferiore delle chiome delle conifere al fine di ridurre il rischio d'innescio e propagazione d'incendio boschivo*" per complessivi 5 ha distinti in appezzamenti di 1,2 ha (p.f.5a), 1,3 ha (p.f.5b) e 2,5 ha (p.f.5c). Lo stesso provvederà in tempi stretti ad aggiornare l'allegato 04 – del Piano dei Tagli – Registro degli interventi affinché divenga parte integrante della Determinazione di esecutività del Piano.



- Zani: ritiene che allo stato non sussista alcun pregiudizio per il buon esito della richiesta di finanziamento. Difatti, come risulta nell'Allegato Descrizioni particellari, è già previsto il diradamento delle PF 5a, b e c. Fa presente che la mancata rubricazione della PF 5c nell'allegato Piano dei tagli – Registro degli interventi, è imputabile a mero refuso, così come dimostrerebbe la doppia iscrizione della PF 5a nella tabella degli interventi. Chiede pertanto che venga corretto l'elaborato Piano dei tagli aggiornando nel contempo la validità al periodo 2022/33.

Per quanto sopra evidenziato e alle condizioni espresse, il Tavolo tecnico regionale, di cui all'art. 5 dell'Allegato alla DGR n.126/05, si esprime favorevolmente all'approvazione del PGAF del Comune di Casalvieri e relativo al nuovo periodo di validità aggiornato 2022-31.

Letto e approvato

I Partecipanti al Tavolo

Antonio Zani  
Marta De Carolis  
Giuseppe Francazi

Copia



REGIONE  
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e  
della cultura del cibo, Caccia e pesca, Foreste  
Area Governo del Territorio e Foreste

p.c

Comune di Casalvieri  
[sindaco.comune.casalvieri@postacert.it](mailto:sindaco.comune.casalvieri@postacert.it)

Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone  
[ffr43019@pec.carabinieri.it](mailto:ffr43019@pec.carabinieri.it)

**OGGETTO:** Pronuncia di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i. sul Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Casalvieri (el. prog. 385/2022).

VISTO il Regolamento Regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. e in particolare l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo e attività di gestione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico di Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 1 gennaio 2021, rinnovato con Atto registrato al n. 25681 del 09/12/2021;

VISTO il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, pubblicato sul B.U.R. n. 79 del 12.08.2021, con cui è stato modificato l'allegato "B" del r.r. n. 1/2002, che modifica la denominazione della Direzione regionale 'Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette' in Direzione regionale 'Ambiente' a decorrere dal 1 settembre 2021, nonché la declaratoria delle competenze della suddetta Direzione regionale;

CONSIDERATO che è stata disposta la novazione del contratto reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021 del Dott. Vito Consoli da Direttore della Direzione regionale "Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" a Direttore della Direzione regionale "Ambiente";

VISTA la Determinazione n. G10743 del 15/09/2021 della Direzione regionale Ambiente con cui viene istituita l'Area Protezione e Gestione della Biodiversità, tra le cui competenze è previsto che "coordina e gestisce le procedure di Valutazione di incidenza";

VISTO l'Atto di organizzazione n. G11221 del 21/09/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Protezione e Gestione della Biodiversità all'Arch. Fabio Bisogni;

VISTE le Direttive Comunitarie 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979, sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 con le quali viene costituita la rete ecologica europea "Natura 2000", formata dai Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);



## REGIONE LAZIO

VISTO il comma 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) con cui si stabilisce che “[...] qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenza significativa sul sito singolarmente o congiuntamente ad altri progetti forma oggetto di valutazione d’incidenza”;

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e in particolare l’articolo 5 che, tra le altre cose, stabilisce che “[...] i piani territoriali, urbanistici e di settore [...]” nonché “[...] gli interventi che possano avere incidenza significativa sul Sito singolarmente o congiuntamente ad altri interventi” sono oggetto di valutazione d’incidenza;

VISTO l’art. 15 del citato DPR che stabilisce che “il Corpo Forestale dello Stato, nell’ambito delle attribuzioni ad esso assegnate [...] e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all’applicazione del presente Regolamento”;

VISTO il Decreto legislativo (Dlgs) n. 177 del 19/08/2016 che attribuisce all’Arma dei Carabinieri le funzioni già esercitate dal Corpo Forestale dello Stato;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 ottobre 2007 e s.m.i. “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;

VISTO il Dlgs n. 121 del 07/07/2011 “Attuazione della Direttiva 99/2008/CE sulla tutela penale dell’ambiente” e in particolare quanto previsto nell’art. 1 che inserisce gli articoli 727-bis e 733-bis nel Codice Penale, relativi alla uccisione, cattura, prelievo, detenzione e distruzione o deterioramento di specie, habitat di specie o habitat naturali tutelati dalle Direttive citate;

VISTA la DGR n. 2146 del 19/03/1996 avente ad oggetto “Direttiva 92/43/CEE - Habitat: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000”, con la quale viene approvata la lista dei Siti con valore d’importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea “Natura 2000”, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;

VISTA la DGR n. 651 del 19/07/2005 avente ad oggetto “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale). Integrazione Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009, recante l’elenco delle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, che include, per la Regione Lazio, le ZPS individuate con le D.G.R. 2146/1996, 651/2005, 697/08, 698/08, 699/08, 700/08, 701/08;

PRESO ATTO che con le suddette deliberazioni si identificano, tra le altre, la ZSC IT6050027 “Gole del Fiume Melfa” che interessano il Comune di Casalvieri;

VISTE le DGR n. 158 del 14/04/2016 “adozione delle misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR n. 357/97 e s.m.i.”, relativa alle ZSC della provincia di Frosinone;

CONSIDERATO che il PGAF in esame interessa parzialmente la ZSC sopra richiamata;

VISTA la Legge regionale (LR) n. 7 del 22 ottobre 2018 “Disposizioni per la semplificazione e per lo sviluppo regionale” che all’art. 5 tra le altre cose modifica l’art. 38 della LR n. 29/1997



## REGIONE LAZIO

introducendo una sanzione amministrativa per l'esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza;

VISTA la DGR n. 534 del 04/08/2006 "Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.I.)";

VISTA la DGR n. 64 del 29/01/2010 "Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., art. 5)";

VISTO il R.R. 2010, n. 1. Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

VISTA la nota prot. n. 625250 del 24/06/2022, con cui la struttura regionale competente in materia forestale, ha informato la scrivente Direzione dell'avvio del procedimento istruttorio del Piano in oggetto e richiedendo contestualmente il pronunciamento in merito alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i.;

PRESO ATTO degli elaborati di Piano, di cui si elencano quelli giudicati significativi:

- Studio di incidenza
- Relazione Tecnica Generale;
- Elaborati grafici di Piano.

VERIFICATO dall'analisi degli elaborati trasmessi che il piano interessa circa 149 Ha, di cui 66 Ha ricadenti nel Sito Natura 2000 e solo 32 Ha sono oggetto di interventi, ripartiti in:

- 1,1 Ha di Pineta di origine artificiale (PF 5 C) dove sono previsti "*Gli interventi per la rinaturalizzazione dell'area con incremento ed affermazione delle specie forestali autoctone, nonché adeguamento del soprassuolo ad una maggiore fruibilità eco-turistica e per la riduzione del rischio incendio consistenti, in diradamenti di tipo selettivo del tipo dal basso e/o misto, e comunque prevalentemente a carico degli individui delle conifere deperienti, sottoposti e dominati con asportazione di circa il 25 – 30 % della massa legnosa. Gli interventi dovranno interessare le conifere del piano dominante quando queste ostacolano l'affermazione e/o comunque esercitano forte competizione con le latifoglie già insediate*";
- 30,8 di Pascoli (PF 4 B) per i quali il carico massimo ammissibile, sulla base delle indagini sulla capacità pabulare, riconoscendo la presenza di sovrapascolo esercitato negli ultimi anni (circa 149 UBA, costituito prevalentemente da Ovini e Caprini) è stato determinato in 100,8 UBA, corrispondente a circa 0,75 UBA/ha;

CONSIDERATO che nel Formulario standard della IT6050027 "Gole del Fiume Melfa" è riportata la presenza di diverse specie animali, per le quali gli ambienti pascolivi per la presenza degli habitat cod. 5330 "Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici", e cod. 6220 "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodieta", costituiscono fattori determinanti per la loro conservazione, e pertanto anche le attività ad essi associati possono rappresentare un fattore di minaccia;

RITENUTO di dover richiamare il rispetto degli obblighi e i divieti di cui alla DGR 158/2016 relativi alle specie e agli habitat considerate nei Formulari Standard e anche potenzialmente presenti nelle superfici pianificate, a cui attenersi, anche ad integrazione delle modalità di esecuzione degli interventi proposti nella stessa Relazione tecnica e nello Studio di Incidenza;

RITENUTO che il carico ammissibile determinato per le superfici pascolive sia, sulla base dello stato di conservazione e delle pressioni e minacce relative agli habitat 6220 e 5330, eccessivo e che



**REGIONE  
LAZIO**

pertanto debba essere ulteriormente ridotto al fine di assicurare il mantenimento di uno stato soddisfacente di conservazione di detti habitat;

RITENUTO che gli interventi sulla viabilità, sia essa costituita da strade pubbliche comunali o piste temporanee) all'interno dei siti Natura 2000 debbano essere limitati alla sola manutenzione ordinaria, senza prevedere alcuna modifica delle caratteristiche della viabilità già esistente (lunghezza, larghezza, andamento plano-altimetrico, tipologia del fondo stradale), e che eventuali interventi di manutenzione straordinaria o l'apertura di nuove piste debba essere oggetto di specifiche istanze di Valutazione di Incidenza con relativi progetti esecutivi;

RITENUTO che l'impiego di mezzi motorizzati debba essere limitato solo alla viabilità esistente, al fine di limitare il disturbo antropico ed evitare ulteriori fenomeni di frammentazione ecologica;

RITENUTO che laddove possibile, l'esbosco tramite animali da soma sia preferibile a quello con mezzi meccanici in quanto non si rende necessario alcun intervento di trasformazione della viabilità individuata e l'utilizzo dei percorsi da parte degli animali da soma non si traduce nella creazione di nuove piste di penetrazione carrabili sui pascoli e nelle faggete;

RITENUTO che il disturbo generato con l'esecuzione degli interventi selvicolturali debba essere evitato nel periodo primaverile in quanto rappresenta una fase delicata nel ciclo vitale di diverse specie faunistiche di interesse;

CONSIDERATO che nella proposta di Piano vengono ipotizzati e suggeriti miglioramenti a strutture e infrastrutture per la fruizione, ma senza che vi sia una descrizione dettagliata degli interventi e pertanto questi debbano essere oggetto di specifiche istanze di Valutazione di Incidenza con relativi progetti esecutivi;

RITENUTO che nel rispetto delle modalità di esecuzione degli interventi previste dalla proposta di PGAF, unitamente alle prescrizioni sottoindicate, il disturbo arrecato alla fauna in fase di cantiere sia limitato nell'intensità e nel tempo, e che il Piano in argomento non comporti significativa perdita, frammentazione o degradazione di habitat e habitat di specie dei Siti Natura 2000 interferiti e che sia compatibile con la tutela delle specie di interesse unionale dei Siti della Rete Natura 2000;

RITENUTO pertanto che, sulla base delle considerazioni e motivazioni sopra esposte e dell'elevatissima valenza ambientale del comprensorio oggetto di intervento, sia necessario, nell'espressione del presente parere, operare secondo il Principio di Precauzione di cui all'art. 174 del Trattato dell'Unione Europea e alla Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee "Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione" [COM(2000) I final del 02/02/2000];

RITENUTO pertanto di poter esprimere parere favorevole in quanto gli interventi di piano non rischiano di compromettere la conservazione nel tempo dei valori ambientali tutelati dai Siti Natura 2000 in argomento, ma di dover emanare alcune specifiche prescrizioni, motivate nelle premesse, per contribuire a mitigare gli effetti del Piano di cui ai punti precedenti;

### **Tutto ciò premesso**

sulla scorta della documentazione trasmessa, effettuata la procedura di valutazione d'incidenza ex art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., in relazione all'entità dell'intervento e alle situazioni ambientali e territoriali descritte, fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **parere favorevole** sul "Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Casalvieri", nel rispetto delle seguenti prescrizioni, intendendo che laddove non diversamente specificato vale quanto esposto nella Relazione Tecnica Generale":





**REGIONE  
LAZIO**

1. Gli interventi di diradamento dei boschi di Conifere devono prevedere un prelievo massimo del 30% della massa ed essere sospesi dal 15 aprile al 15 luglio;
2. Qualora sia accertata la presenza di siti di nidificazione di specie forestali di Direttiva, sia rispettata una fascia di rispetto attorno al nido di 10 m, su cui non eseguire nessun intervento sulla vegetazione;
3. -I mezzi a motore per la movimentazione del legname potranno percorrere esclusivamente i tracciati camionabili evidenziati nella cartografia allegata alla Relazione Generale; laddove possibile, l'esbosco tramite animali da soma è preferibile a quello con mezzi meccanici.
4. E' vietata l'apertura di nuove piste forestali. Gli interventi sulla viabilità dovranno essere limitati alla sola manutenzione ordinaria, senza prevedere alcuna modifica delle caratteristiche della viabilità già esistente (lunghezza, larghezza, andamento plano-altimetrico, tipologia del fondo stradale). Per la realizzazione di nuova viabilità o interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità esistente dovrà essere predisposta idonea istanza di Valutazione d'Incidenza.
5. Nella Compresa Pascoli, relativamente alle porzioni interne alla ZSC e riconducibili agli habitat cod 5330 e 6220, il carico massimo a cui attenersi nella concessione delle fide sia di 0,50 UBA/ha, da attuarsi secondo tecniche adeguate di Pascolamento a rotazione;
6. Ogni eventuale intervento di tipo turistico-ricreativo, dovrà essere assoggettati ad autonoma procedura di Valutazione di Incidenza.

Il presente parere viene rilasciato a norma dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., prescinde da qualsiasi norma e materia diverse da quelle afferenti alle competenze assegnate all'Area Valutazione di incidenza con la Determinazione regionale citata nelle premesse e non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla-osta e autorizzazioni prescritti ai sensi della normativa vigente sulle specifiche materie.

L'Istruttore tecnico  
Luigi Dell'Anna

Il Dirigente  
Fabio Bisogni

Il Direttore Regionale  
Vito Consoli



Tit.:5.6  
Rif int. 2022\_17622

## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

N.B.: Protocollo e data in filigrana a lato

Riscontro prot. n. 405379 del 12/04/2023

**Alla Regione Lazio**

Area Governo del Territorio e Foreste

*foreste@regione.lazio.legalmail.it*

**Oggetto:** Piano di Gestione e Assestamento Forestale (decennio 2015-2024) del Comune di Casalvieri (FR).

**PARERE**

Si premette, che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità è condotto, con riferimento ai vigenti piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle suddette ex Autorità di Bacino, con specifico riguardo a quelli pertinenti per l'ambito territoriale (Unit of Management - UoM) in cui ricadono le opere/interventi oggetto dell'istanza, nonché ai piani di gestione distrettuali delle acque e del rischio di alluvioni ([www.distrettoappenninomeridionale.it](http://www.distrettoappenninomeridionale.it)).



Tanto premesso, con riferimento all'oggetto ed alla documentazione trasmessa in relazione agli aspetti di propria competenza la scrivente Autorità di bacino distrettuale osserva quanto segue:

- ✓ il progetto in esame è relativo al Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (periodo di validità decennio 2015-2024) del patrimonio silvo-pastorali del comune di Casalvieri (FR). Le attività programmate con il PGAF in oggetto sono:
  - *interventi di selvicolturali (diradamenti selettivi e tagli fitosanitari);*
  - *interventi di ripristino, adeguamento e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sulla viabilità esistente;*
  - *interventi sulle aree a fruizione turistica ed uso ricreativo (rinaturalizzazione delle cenosi e realizzare siti con punti di sosta e aree attrezzate, con tavoli e panche in legno, cestini, punti di osservazione, barbecue, bacheche e teche con pannelli esplicativi della sentieristica e delle emergenze locali);*
  - *interventi di miglioramento e razionalizzazione dei pascoli;*
- ✓ il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana [PsAI-Rf], dell'ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, approvato con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/2007, n. 122), individua nelle aree interessate dagli interventi del PGAF in oggetto una diffusa presenza di zone a rischio idrogeologico, perimetrare come aree a rischio molto elevato o potenzialmente alto, nelle quali le vigenti Norme di Attuazione del citato PsAI-Rf, perseguendo gli obiettivi di *incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale*, vietano in generale qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio, con le sole eccezioni previste dalle stesse norme (v. artt. 3 e 5), previo studio di compatibilità idrogeologica, redatto ai sensi dell'art. 17 e seguenti;
- ✓ in relazione a quanto sopra, si fa rilevare che la documentazione prodotta contiene uno *studio di compatibilità geomorfologica*, il quale risulta esaustivo dei contenuti richiesti dalle suddette norme ai fini della valutazione della compatibilità idrogeologica degli interventi a farsi;
- ✓ con riferimento agli aspetti ambientali si evidenzia che il PGAF in oggetto risulta coerente con i criteri indicati dalle Linee Guida del Documento di Indirizzo ed Orientamento per la Pianificazione e Programmazione della Tutela Ambientale [DIOPPTA], approvato il 5/04/06 (G.U. n. 164 del 17/07/06), che orientano le scelte progettuali verso la salvaguardia ed il corretto uso delle risorse naturali e, con particolare riguardo alle risorse agroforestali, indirizzano verso una gestione sostenibile del patrimonio boschivo;
- ✓ infine, si evidenzia che per il Distretto dell'Appennino Meridionale risultano approvati:

- il *Piano di Gestione Acque* [PGA] - (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 13/09), con DPCM del 10 aprile 2013 (G.U. n. 160 del 10/07/13) ed il *Piano di Gestione Acque II Fase*, con delibera n° 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in data 03/03/2016;
  - il *Piano di Gestione Rischio di Alluvione* [PGRA] - *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale* (Direttiva 2007/60/CE, D.L.vo 49/2010, D.L.vo 219/2010), con delibera n° 2 Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in data 03/03/2016;
- ✓ detti piani rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici, che vede gli Enti coinvolti ad intraprendere una serie di azioni condivise, tese ad agevolare sia l'attuazione dei Piani stessi, sia il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, nonché quelli derivanti da impegni assunti in ambito internazionale (es. cambiamenti climatici e Protocollo di Kyoto);
  - ✓ in relazione a ciò si fa rilevare che, nell'ottica di quanto atteso dalla programmazione comunitaria e nazionale relativa alla condizionalità ex ante prevista dai regolamenti comunitari per la fruizione di fondi FEASR, le azioni previste dai Piani Forestali concorrono all'attuazione dei suddetti Piani di Gestione.

Per tutto quanto sopra, la scrivente Autorità di Bacino distrettuale, verificato che gli interventi previsti nel PGAF in oggetto risultano in linea generale ammissibili nel rispetto delle succitate norme e dei richiamati indirizzi, orientamenti, obiettivi e misure generali, esprime parere favorevole al Piano in epigrafe con le seguenti prescrizioni:

- evitare, nel rispetto dei vincoli imposti dal PsAI-Rf, la realizzazione di nuove infrastrutture nelle aree perimetrate a rischio o di attenzione molto elevata o elevata, a meno che non se ne attesti la non delocalizzabilità, valutandone, in tal caso, in maniera dettagliata e sulla scorta di indagini specifiche, la compatibilità idrogeologica con le problematiche perimetrate dal piano stralcio, al fine di verificare la eventuale necessità di prevedere interventi strutturali e/o non strutturali finalizzati a garantirne la fruizione in sicurezza;
- utilizzare nelle ceduzioni metodi di esbosco a basso impatto sul suolo (canalette, esbosco a soma, ecc.), contenendo l'estensione delle superfici da sottoporre a taglio ed evitando lo strascico e l'avvallamento, nonché l'apertura di nuove piste per l'esbosco o l'allargamento di quelle esistenti;
- evitare, per quanto attiene agli interventi di manutenzione della viabilità di servizio forestale, l'apertura di nuove piste o l'allargamento di quelle esistenti, avendo cura, per queste ultime, di adottare idonee soluzioni di regimazione e scarico delle acque superficiali al fine di impedire l'innescio di processi degradativi del suolo e delle acque.



Istruttoria tecnica: geol. I. Ricciardi

## PIANO DEI TAGLI - REGISTRO DEGLI INTERVENTI

Epoca di Intervento (Stag. Silv.)	Tipologia di Intervento	Particella Forestale	Superficie Intervento (Ha)	Area SIC/ZPS
a partire dalla stagione 2023/2024	<p style="text-align: center;"><b>Diradamento Selettivo e tagli fitosanitari del soprassuolo forestale con prelievo del 20% del numero di piante presenti, spalcatore, compatibilmente all'approvazione di bandi e misura 8 del PSRL*.</b></p> <p style="text-align: center;">nella Compresa dei</p> <p style="text-align: center;"><i>Soprassuoli forestali di origine artificiale a prevalenza di Pino nero e Pino d'Aleppo – Fustaia*</i></p>	5 sub a	1,2 (circa)	No
a partire dalla stagione 2023/2024	<p style="text-align: center;"><b>Diradamento Selettivo e tagli fitosanitari del soprassuolo forestale con prelievo del 20% del numero di piante presenti, spalcatore, compatibilmente all'approvazione di bandi e misura 8 del PSRL*.</b></p> <p style="text-align: center;">nella Compresa dei</p> <p style="text-align: center;"><i>Soprassuoli forestali di origine artificiale a prevalenza di Pino nero e Pino d'Aleppo – Fustaia*</i></p>	5 sub b	1,3 (circa)	No
a partire dalla stagione 2023/2024	<p style="text-align: center;"><b>Diradamento Selettivo e tagli fitosanitari del soprassuolo forestale, spalcatore, compatibilmente all'approvazione di bandi e misura 8 del PSRL*.</b></p> <p style="text-align: center;">nella Compresa dei</p> <p style="text-align: center;"><i>Soprassuoli forestali di origine artificiale a prevalenza di Pino nero e Pino d'Aleppo – Fustaia*</i></p>	5 sub c	2,5 (circa)	parte
a partire dalla stagione 2023/2024	<p style="text-align: center;"><b>Interventi di regolamentazione e di miglioramento delle aree pascolo</b></p> <p style="text-align: center;">nella Compresa dei</p> <p style="text-align: center;"><i>Pascoli, pascoli arborati e pascoli cespugliati*</i></p>	1 2 sub a 2 sub c 3 sub a 3 sub b 3 sub c 3 sub d 4 sub b	9,7 (circa)	parte
a partire dalla stagione 2023/2024	<p style="text-align: center;"><b>Interventi di ricostituzione del soprassuolo forestale mediante rimboschimenti ed imboschimenti, anche mediante richiesta di contributi economici con azioni di rimboschimento compensativi e/o compatibilmente alla pubblicazione dei bandi misura 8 del PSRL*.</b></p> <p style="text-align: center;">nella Compresa dei</p> <p style="text-align: center;"><i>Pascoli, pascoli arborati e pascoli cespugliati*</i></p>	2 sub b 4 sub a 4 sub b	7,1 (circa)	No
a partire dalla stagione 2023/2024	<p style="text-align: center;"><b>Interventi di bonifica, miglioramento forestale, di recupero, ammodernamento delle strutture ed opere connesse al potenziale ricettivo e migliorare l'offerta dei servizi eco-turistiche compatibilmente alla pubblicazione dei bandi misura 8 del PSRL*.</b></p>	4 sub a 4 sub b	6,2 (circa)	parte
a partire dalla stagione 2023/2024	<p style="text-align: center;"><b>Interventi di miglioramento forestale, ripristino funzionale e valorizzazione per la promozione e fruizione turistica, compatibilmente alla pubblicazione dei bandi misura 8 del PSRL*.</b></p> <p style="text-align: center;">nella Compresa dei</p> <p style="text-align: center;"><i>Soprassuoli forestali a prevalenza di specie quercine caducifoglie governati a ceduo*</i></p>	7 sub b	0,4 (circa)	No

\* anche mediante richiesta di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio